

# Circolari per la clientela

# Concordato preventivo per il biennio 2025-2026 - Modalità di adesione e ultimi chiarimenti

#### 1 PREMESSA

I contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2024-2025 possono accedervi, ricorrendone le condizioni, per il biennio 2025-2026; a tal fine, è necessario presentare il modello CPB 2025-2026, che quest'anno può essere:

- allegato al modello ISA e trasmesso contestualmente alla dichiarazione dei redditi;
- oppure trasmesso in forma autonoma.

L'Agenzia delle Entrate, oltre ad aver approvato il modello CPB 2025-2026 e le relative modalità di presentazione, ha inoltre diffuso alcuni chiarimenti in merito all'applicabilità di alcune cause di esclusione dal concordato preventivo biennale.

# 2 MODELLO CPB 2025-2026

Con il provv. Agenzia delle Entrate 9.4.2025 n. 172928 è stato approvato il modello e le relative istruzioni per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo per il biennio 2025-2026 e per la relativa accettazione della proposta.

Il modello CPB 2025-2026 contiene il quadro P per l'adesione al concordato preventivo biennale da parte dei soggetti che applicano gli ISA; rispetto all'anno scorso, cambiano le modalità di trasmissione, in quanto il modello può non essere allegato alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA, ma essere trasmesso autonomamente dalla dichiarazione dei redditi.


#### 2.1 MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Il modello CPB 2025-2026 si presenta strutturato in modo analogo al CPB 2024-2025:

- i primi tre righi (da P01 a P03) sono dedicati alle condizioni di accesso;
- nei righi P04 e P05 occorre riportare il reddito e il valore della produzione rilevante ai fini del concordato:
- nei righi da P06 a P09 sono indicati i valori proposti;
- nel rigo P10 viene espressa l'accettazione alla proposta di concordato.

Rispetto alla precedente versione sono stati inseriti preliminarmente tre righi dove riportare:

- il codice ISA;
- il codice ATECO 2025 relativo all'attività prevalente;
- la tipologia di reddito, d'impresa (codice 1) o di lavoro autonomo (codice 2).



#### 2.2 MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Secondo quanto indicato sia nelle istruzioni alla compilazione del modello CPB 2025-2026, sia nel provv. Agenzia delle Entrate 24.4.2025 n. 195422, l'invio può essere effettuato con due modalità alternative:

- in fase di trasmissione della dichiarazione dei redditi, allegandolo al modello ISA;
- in via autonoma, congiuntamente al solo frontespizio del modello REDDITI 2025.

In ogni caso, l'adesione al concordato preventivo biennale 2025-2026 deve essere formalizzata entro il 30.9.2025 (secondo quanto previsto dal DLgs. correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 13.3.2025).

#### Trasmissione in via autonoma

In caso di trasmissione in via autonoma, è necessario indicare il codice "1 - Adesione" nella nuova casella "Comunicazione CPB", che è stata inserita nella sezione "Tipo di dichiarazione" del frontespizio dei modelli REDDITI 2025; in tal caso, nel frontespizio devono essere indicati soltanto:

- i dati anagrafici;
- la firma del contribuente;
- i dati relativi alla presentazione telematica da parte dell'intermediario incaricato.

#### Trasmissione con i modelli REDDITI e ISA

In alternativa alla trasmissione in via autonoma, è possibile inviare il modello CPB congiuntamente al modello REDDITI e al modello ISA. In questo caso, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30.9.2025 (invece che entro il 31.10.2025).

#### Revoca dell'adesione

Il provv. Agenzia delle Entrate 24.4.2025 n. 195422 ha previsto la possibilità di revocare l'adesione al CPB 2025-2026 precedentemente espressa; a tal fine, deve essere inviato all'Agenzia delle Entrate un modello CPB 2025-2026 compilando esclusivamente i campi "Codice ISA", "Codice attività" e "Tipologia di reddito".

L'invio del modello CPB di revoca può essere effettuato solo in modalità autonoma, congiuntamente al frontespizio del modello REDDITI 2025; a tal fine, deve essere indicato il codice "2 - Revoca" nella citata casella "Comunicazione CPB".

La revoca del CPB 2025-2026 può essere comunicata entro il termine perentorio del 30.9.2025; eventuali revoche trasmesse tardivamente non avranno alcun effetto.

# 3 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA PROPOSTA CPB

II DM 28.4.2025 ha definito i criteri in base ai quali l'Agenzia delle Entrate formula la proposta di concordato preventivo biennale 2025-2026 ai soggetti che applicano gli ISA per il periodo d'imposta 2024.

#### 3.1 METODOLOGIA

I criteri in base ai quali è formulata la proposta di reddito e del valore della produzione netta concordati (c.d. "metodologia") sono analoghi a quelli definiti per il CPB 2024-2025.

In linea generale, la proposta è elaborata utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all'applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Più in particolare, il punto di partenza è il reddito dichiarato per il periodo d'imposta 2024, al quale vengono apportate delle variazioni in base:

al risultato dei singoli indicatori che operano per gli ISA;

- all'andamento dell'attività negli ultimi tre periodi d'imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione;
- al confronto con valori di riferimento settoriali;
- all'andamento generale dell'economia rilevato dall'ISTAT per i periodi d'imposta 2025 e 2026.

Mediante i criteri sopra indicati, viene formulata una proposta di reddito che porta al raggiungimento del punteggio di affidabilità fiscale pari a 10 nell'arco dei due anni oggetto di concordato.

#### 3.2 CESSAZIONE DEL CPB PER EVENTI ECCEZIONALI

L'art. 4 del DM 28.4.2025 conferma l'applicabilità delle circostanze eccezionali già individuate dall'art. 4 del DM 14.6.2024, le quali, se determinano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi in misura superiore al 30% rispetto a quelli oggetto di concordato, ne fanno cessare gli effetti.

Si tratta in particolare di:

- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività tali da renderli
  totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l'impossibilità di accedere ai locali
  di esercizio dell'attività, oppure la sospensione dell'attività, laddove l'unico o il principale
  cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
- liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- · cessione in affitto dell'unica azienda;
- sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

#### 3.3 RIDUZIONE DELLA PROPOSTA PER EVENTI ECCEZIONALI

Viene anche replicata la previsione della metodologia per il CPB 2024-2025 che consente di ridurre il reddito e il valore della produzione proposti in relazione al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 al ricorrere degli eventi sopra indicati (con l'eccezione della liquidazione e dell'affitto d'azienda). Infatti, in loro presenza viene applicata una riduzione:

- del 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- del 20%, se la sospensione dell'attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- del 30%, con una sospensione dell'attività superiore a 120 giorni.

Gli eventi straordinari devono essersi verificati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato.

In sede di compilazione del modello CPB 2025-2026 la presenza degli eventi eccezionali e la loro durata sono indicati al rigo P03 con i codici da 1 a 3.

# 4 CHIARIMENTI IN MATERIA DI CAUSE DI ESCLUSIONE

L'ambito applicativo del concordato preventivo biennale (CPB) è stato di recente oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, attraverso alcune risposte a interpello riguardanti il requisito di applicazione degli ISA, le relative condizioni di accesso e le cause di esclusione.

#### 4.1 APPLICAZIONE DEGLI ISA

La condizione preliminare per poter valutare la proposta di concordato preventivo biennale è che per l'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolta sia stato approvato un ISA e che questo sia effettivamente applicato poiché non ricorrono cause di esclusione.

La possibilità di aderire non dipende quindi dalla mera allegazione del modello CPB al modello ISA, in quanto il CPB è precluso anche quando la presentazione del modello ISA sia richiesta a meri fini statistici o per l'acquisizione dei dati necessari alla futura elaborazione degli ISA.

In sostanza, per aderire al concordato preventivo formulato, ad esempio, per il 2025 e il 2026, occorre che non sussistano cause di esclusione e che sia compilata e allegata la comunicazione dei dati rilevanti ISA al modello REDDITI 2025.

### Operazione di trasformazione societaria

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 16.4.2025 n. 109, è stata negata la possibilità di adesione al CPB 2024-2025 a una società che a novembre 2022 aveva perfezionato un'operazione di trasformazione da snc a srl e, in tale sede, aveva optato per l'estensione della durata del primo esercizio sociale da 12 a 13 mesi, ai sensi dell'art. 76 co. 2 del TUIR.

In questa situazione – a giudizio dell'Agenzia – sarebbe operativa per il periodo che precede quello di efficacia del CPB (nel caso specifico, il 2023) la causa di esclusione dagli ISA prevista dall'art. 9-*bis* co. 6 lett. a) del DL 50/2017 per "inizio o cessazione dell'attività"; conseguentemente il soggetto:

- non applica gli ISA;
- · non è tenuto a presentare il relativo modello ISA;
- non beneficia del regime premiale;
- non può aderire alla proposta di CPB per il biennio successivo.

## 4.2 PRODUZIONE DI REDDITI ESENTI OLTRE LA SOGLIA DEL 40%

In relazione alle condizioni di accesso al concordato preventivo biennale, ai sensi dell'art. 11 co. 1 lett. b-bis) del DLgs. 13/2024, non possono accedervi i soggetti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni.

# Agevolazione "patent box"

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 16.4.2025 n. 108 è stato precisato che l'applicazione del nuovo *patent box*, di cui all'art. 6 del DL 146/2021, non preclude l'accesso al concordato preventivo biennale, non rientrando tale agevolazione tra le fattispecie di esclusione dal CPB individuate dalla previsione citata.

La riduzione del reddito imponibile per effetto del nuovo *patent box* è infatti determinata da una maggiorazione di determinati costi deducibili, a fronte di un reddito che comunque avrebbe concorso pienamente alla determinazione dell'imponibile del contribuente.

# 4.3 CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DA PARTE DEL SOCIO

L'art. 21 del DLgs. 13/2024 prevede, tra le altre, la causa di esclusione dal CPB:

- per la società o l'ente che risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento;
- ovvero per la società o l'associazione di cui all'art. 5 del TUIR che è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.4.2025 n. 102, è stato chiarito che il concordato preventivo 2024-2025 cui ha aderito una srl non cessa se il socio unico della medesima cede o conferisce l'intera partecipazione in un'altra società.

In tale fattispecie, la causa di cessazione relativa al compimento di operazioni di fusione, scissione, conferimento non è configurabile posto che, nel caso specifico, la srl che ha aderito al CPB non si rende né conferente/cedente, né conferitaria/cessionaria di partecipazioni (o di altri asset), ma sono le sue quote (la totalità di queste) a essere oggetto del conferimento ovvero della cessione da parte del suo socio unico a una terza società.

Anche l'altra causa di cessazione riconducibile alla modifica della compagine sociale non è integrata poiché la stessa opera esclusivamente con riguardo a società e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, mentre nel caso specifico il soggetto interessato è una srl.